

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura Aperta per Appalto n.01/2019: Quartucciu_Istituto Penale per i Minorenni. Lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento Impiantistico. Affidamento della Progettazione Definitiva, Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.
CUP.D86C18000070001_CIG. 77064278BC
Scadenza_10.04.2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Al punto 3 lettera e) del DPP si afferma: *“Il Progettista procederà a realizzare tutti gli studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da accertamenti ed indagini preliminari, dovrà proporre ed eseguire rilievi ed indagini volti a costituire la base conoscitiva per identificare lo stato di strutture ed impianti. (...) Di conseguenza il Progettista dovrà eseguire a proprio carico tutti i rilievi e indagini necessari tra cui:*
 - *rilievo architettonico di dettaglio sulla base della verifica del rilievo esistente relativo alle sole piante dei piani ed esecuzione del rilievo per alzato e sezioni;*
 - *rilievo impiantistico di dettaglio per la parte elettrica, meccanica, elettrico per meccanico e speciale, idrico sanitario (eventuale ricircolo, circuito primario), antincendio, scarichi, fonia e dati;*
 - *eventuali indagini strutturali che ritenesse necessarie;*
 - *censimento materiali e mappatura di eventuale amianto e lane minerali; al fine di definire le attività propedeutiche alla fase di cantiere. Si dovrà eseguire un censimento dei materiali asportabili/rimuovibili ancora presenti nell’edificio. (...) Il numero dei campioni di censimento dei materiali sarà concordato preventivamente con la Stazione Appaltante e sarà stabilito per categorie omogenee di materiale.*
 - *ogni altro rilievo o indagine che il Progettista ritenesse opportuna.*

Tali adempimenti, che fanno capo alla fase del progetto di fattibilità tecnico economica, non risultano adeguatamente riconosciuti all’operatore economico e, al contrario, risultano come spese a suo carico, tanto più che alcune di queste dovrebbero essere inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

L’Amministrazione ha ritenuto di omettere la redazione della prima fase progettuale esercitando in tal modo un potere concessogli dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quale tuttavia recita: *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione.”*

Nel caso in specie, tuttavia, appare chiaro che la documentazione in possesso della Stazione Appaltante non sia in alcun modo sufficiente a giustificare tale omissione, tanto che gli

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

adempimenti vengono poi posti in capo al professionista. Si ritiene pertanto che l'omissione della prima fase della progettazione privi l'operatore economico di una importante fase di studio propedeutica alle successive fasi di progettazione che dovranno, invece, individuare compiutamente le opere necessarie valutate nella fase precedente sulla scorta delle analisi e delle indagini imposte dal caso in studio. Ciò si riflette anche sulla tempistica assegnata alla progettazione definitiva. Infatti, in soli 60 giorni, suscettibili di ribasso in sede di offerta, l'operatore economico si troverebbe costretto a espletare due fasi progettuali in una, con il conseguente rischio di incidere negativamente sulla qualità del progetto. Si ritiene pertanto che la tempistica assegnata alla progettazione sia inadeguata alle prestazioni richieste. Tale valutazione parte dal presupposto che è interesse dell'Amministrazione consentire all'operatore di svolgere il proprio servizio secondo la regola dell'arte, nel rispetto della normativa e delle esigenze della stessa Stazione Appaltante le quali, tuttavia, non possono diventare un ostacolo al principio del favor participationis. La definizione di una congrua tempistica già in sede di gara consente infatti all'operatore di presentare un'offerta, ponderata e consapevole.

2. In relazione al punto precedente si sottolineano anche alcune carenze nel calcolo degli onorari. Non sono infatti remunerate le seguenti aliquote:

QbII.02: rilievi dei manufatti

QbII.17 e QbIII.06: Integrazione delle prestazioni specialistiche, a fronte della complessità dell'intervento che richiede diverse figure professionali esperte in edilizia e impianti

QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici, come richiesto al punto 3 lettera b) del DPP.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler apportare le dovute modifiche al bando concedendo una proroga per la presentazione delle offerte.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.